



# COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino

Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale e delle  
Commissioni Consiliari

## INDICE SISTEMATICO

### **Titolo I – Facoltà di ripresa del cittadino**

<b>Art. 1 -</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 -</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 -</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4 -</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 5 -</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 6 -</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7 -</b>	<b>Pag. 4</b>

### **Titolo II – Riprese televisive nelle sedute pubbliche**

<b>Art. 8 -</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 9 -</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 10 -</b>	<b>Pag. 4</b>

### **Titolo III – Riprese a cura dell'Amministrazione e Archivio comunale**

<b>Art. 11 -</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 12 -</b>	<b>Pag. 5</b>

### **Titolo IV –Norme di Chiusura**

<b>Art. 13 -</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 14 -</b>	<b>Pag. 5</b>

## **Titolo I – Facoltà di ripresa del cittadino**

### **Art. 1**

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire l'accoglimento di domande di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche comunali e di facilitare lo svolgimento di tali riprese in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

### **Art. 2**

Il Presidente competente, del Consiglio o di Commissione, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

### **Art. 3**

I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

### **Art. 4**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

### **Art. 5**

Persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente, del Consiglio o di Commissione.

Le domande devono essere firmate dalla persona fisica richiedente e devono indicare Nome, Cognome, destinazione d'uso e scopo delle riprese (a titolo esemplificativo: documentario, divulgazione, uso personale).

Dette domande possono essere presentate in anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata o più semplicemente nei momenti immediatamente precedenti l'inizio dell'attività consiliare.

#### **Art. 6**

Il Presidente, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego.

Il richiedente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

#### **Art. 7**

Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente competente.

### **Titolo II – Riprese Televisive nelle sedute pubbliche**

#### **Art. 8**

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale e delle relative Commissioni, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso e delle commissioni consiliari ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

#### **Art. 9**

Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari dovranno seguire la disciplina dettata al Titolo precedente, richiedendo l'autorizzazione, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori, rispettivamente al Presidente del Consiglio o ai Presidenti delle commissioni.

#### **Art. 10**

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio ovvero della commissione interessata si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

### **Titolo III – Riprese a cura dell'Amministrazione e Archivio comunale**

#### **Art. 11**

Detto regolamento attribuisce alla diffusione delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

#### **Art. 12**

La diffusione delle trasmissioni delle sedute consiliari o di commissione, potranno essere svolte in diretta o in differita.

Le riprese video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del comune.

I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

### **Titolo IV – Norme di Chiusura**

#### **Art. 13**

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 14**

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Il/La Sottoscritto/a Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Chiede l'autorizzazione ad effettuare la ripresa audiovisiva del Consiglio Comunale/della Commissione

Consiliare \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

per la seguente destinazione d'uso \_\_\_\_\_

Beinasco, li \_\_\_\_\_

In fede



COMUNE DI BEINASCO  
Provincia di Torino

---

Casella Postale n. 87 - Piazza Alfieri, 7- 10092 Beinasco (TO)  
Tel. 011/39891 - Fax 011/3989310

IL Presidente del Consiglio Comunale/della Commissione Consiliare \_\_\_\_\_

AUTORIZZA Il/La \_\_\_\_\_

ad effettuare le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale/della Commissione Consiliare

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Beinasco, li \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

---

NON AUTORIZZA le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale /della Commissione Consiliare

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per le seguenti motivazioni

Beinasco, li \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE